

Regolamento di modifica del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche).

Art. 1 inserimento dell'art. 7 bis nel DPRReg 29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

Art. 2 entrata in vigore

art. 1 inserimento dell'art. 7 bis nel DPRReg 29 novembre 2011, n. 0281/Pres.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta regionale 29 novembre 2011, n. 0281/Pres. concernente il "Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3, comma 29 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11, per interventi volti alla rimozione e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati o depositati da ignoti su aree del territorio comunale di proprietà pubblica o privata in presenza della procedura di infrazione comunitaria di cui alla direttiva 75/442/CEE del Consiglio del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti e successive modifiche)", è aggiunto il seguente:

<<Art. 7 bis

(Contributi per situazioni di particolare urgenza)

1. Nel caso in cui gli interventi di rimozione e di smaltimento dei rifiuti siano dichiarati dal Comune competente per territorio, indifferibili e urgenti e, pertanto, non sia esperibile la procedura ordinaria disciplinata dal presente regolamento, la domanda di contributo è presentata dal Comune stesso alla struttura regionale competente in materia di gestione dei rifiuti, in deroga al procedimento disciplinato dagli articoli 2, 6, 7 e 9.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è concesso nel limite delle risorse disponibili, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile ai sensi dell'articolo 3 e, comunque, per un importo non superiore a 30.000,00 euro.
3. La domanda di contributo contiene l'indicazione dettagliata degli interventi che si intendono realizzare e il relativo preventivo di spesa.
4. L'erogazione del contributo è disposta in un'unica soluzione contestualmente alla concessione del contributo.>>.

art. 2 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.